

Nota informativa n°: 06/2019

Oggetto: *L'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici dopo le modifiche apportate dal "Decreto Crescita"*

Sommario: Il recente decreto legge approvato lo scorso 4 aprile dal Consiglio dei Ministri, noto altresì come "Decreto crescita", ha riscritto radicalmente la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla Legge n. 124/2017.

Le modifiche riguardano la platea dei soggetti destinatari, essendo ora l'obbligo esteso alla generalità delle imprese (anche società di persone e ditte individuali).

Contenuto: _____

Con la presente nota, che pertanto sostituisce la precedente Circolare n. 8/2019, evidenziamo le novità rilevanti introdotte dal provvedimento in oggetto.

Viene completamente riscritta la norma sia in relazione ai soggetti interessati dal nuovo obbligo sia con riferimento al termine per la pubblicazione delle relative informazioni.

Destinatari dell'obbligo sono pertanto:

- le associazioni, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le imprese sociali, le cooperative sociali e **le società di capitali**;
- **le ditte individuali e le società di persone e micro-imprese.**

Sono oggetto di pubblicità *i sussidi, le sovvenzioni, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva, o risarcitori effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.*

Viene pertanto chiarito che gli importi vanno considerati secondo il criterio di cassa.



Con riferimento agli **enti non commerciali** l'obbligo viene assolto mediante pubblicazione nel proprio sito internet o analogo portale entro il 30 giugno di ciascun anno e quindi non più entro il 28 febbraio come previsto nella versione originaria.

Con riferimento invece **alle imprese**, l'obbligo viene assolto:

- per i soggetti che esercitano attività ai sensi dell'art. 2195 c.c. e che redigono il bilancio d'esercizio con la pubblicazione delle informazioni in nota integrativa;
- per i soggetti diversi (ditte individuali, società di persone e micro-imprese) con la pubblicazione nel proprio sito internet o in mancanza sui portali digitali delle associazioni di categoria appartenenti entro il 30 giugno 2019.

Rimane fermo il limite di 10.000 euro di vantaggi economici ricevuti dal beneficiario per l'esclusione dall'obbligo.

Il predetto limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

Il decreto conferma che l'inosservanza dell'obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data dell'inadempimento degli obblighi di comunicazione, ma stando al tenore letterale la sanzione si estende anche agli enti non commerciali inadempienti (in precedenza esclusi).

Eventuali modifiche (chieste da più parti sul tema sanzionatorio) che dovessero emergere in sede di conversione del decreto legge verranno approfondite in successivi contributi.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan